

PAER

PIANO AMBIENTALE ED ENERGETICO REGIONALE

Obiettivo C.2 Ridurre la percentuale di popolazione esposta all'inquinamento acustico, all'inquinamento elettromagnetico e alle radiazioni ionizzanti e all'inquinamento luminoso

C.2 Allegato 1

L.R. 39/2005 - Criteri per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione



REGIONE TOSCANA

2013

L.R. 39/2005 – Criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna

La L.R. 39/2005 chiede ai Comuni di svolgere attività di programmazione e controllo sugli impianti di illuminazione pubblica e privata al fine di perseguire la progressiva minimizzazione dell'inquinamento luminoso. In tale attività i Comuni si conformano ai criteri tecnici indicati dal Piano regionale (vedi art. 8 della L.R. 39/2005).

A tal riguardo, con il PAER e con il presente allegato vengono confermati i criteri tecnici già indicati dal precedente PIER 2008, in quanto ancora tecnicamente adeguati:

1. Impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta e bassa pressione. Possono essere utilizzati altri tipi di lampade unicamente dove è assolutamente necessaria la corretta percezione dei colori e, comunque, anche in detti casi il rapporto lumen/watt non dovrà essere inferiore a 80.
2. Per le strade con traffico motorizzato selezionare i livelli minimi di luminanza e illuminamento previsto dalle normative tecniche UNI 10439 o DIN 5044 ogni qualvolta sia possibile.
3. Evitare per i nuovi impianti di illuminazione con ottiche di tipo stradale l'adozione di sistemi di illuminazione con emissione massima superiore a 5 cd/klm a 90° e 0 cd/klm a 95° e oltre (0 cd/klm a 90° e oltre nelle zone tutelate); per le ottiche ornamentali (sfere, lanterne e similari) evitare l'adozione di corpi illuminanti con emissione massima superiore a 10 cd/klm a 90°, 0,5 cd/klm a 120° e 0 cd/klm a 130° e oltre.
4. Limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l'orientazione del fascio luminoso verso il basso, in modo da non superare l'emissione massima di 5 cd/klm a 90° e 0 cd/klm a 100° e oltre. Nelle zone tutelate il limite è di 0 cd/klm a 90° e oltre.
5. Adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso nella misura del 50% (cinquanta per cento) del flusso totale dopo le ore 22,00 e dopo le ore 23,00 nel periodo di ora legale. Nelle aree private, residenziali, commerciali e industriali si prevede lo spegnimento programmato totale degli impianti dopo i suddetti orari, eventualmente integrato per ragioni di sicurezza, o ulteriori situazioni da attestare con idonea relazione tecnica, dalla presenza di sensori di prossimità in grado di attivare temporaneamente gli impianti in caso di intrusione o per necessità di utilizzo.
6. Per le informazioni tecniche di dettaglio e per quanto altro non espressamente specificato, si rimanda ai contenuti delle "Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna" di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 27 settembre 2004 n. 962.